



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Registro Generale n. 50

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Servizio Vigilanza

N. 50 DEL 31-12-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA STRADA INTERPODERALE MONTEBUGLIO-ALPE RUSA IN CASO DI PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SUL SEDIME STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la strada interpodereale Montebuglio-Alpe Rusa, presenta caratteristiche di forte pendenza e di ristrettezza della sede stradale;

CONSIDERATO che la presenza di neve e/o ghiaccio sul sedime stradale comporterebbe problematiche per garantire la sicurezza della circolazione stradale veicolare;

VISTE le ordinanze n. 59 del 28/11/2019 e n. 6 del 3/2/2020 del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

TENUTO CONTO, ai sensi dell'art. 11 del regolamento per l'utilizzo della strada interpodereale consortile Montebuglio – Alpe Rusa approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/3/2019, che la strada potrà essere percorsa solo in assenza di neve o ghiaccio che impediscano una sufficiente e sicura viabilità non essendo previsto il servizio di sgombero della neve;

RITENUTO OPPORTUNO disporre, a tutela dell'incolumità dell'utenza stradale, l'adozione degli opportuni provvedimenti;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 1/2020 del 2/3/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei Servizi del Settore Vigilanza (Polizia Locale);

ORDINA

La circolazione veicolare dinamica lungo la **STRADA INTERPODERALE MONTEBUGLIO - ALPE RUSA**, SARÀ DISCIPLINATA come segue:

➤ **Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO (sospensione della circolazione veicolare) PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, IN CASO DI PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SUL SEDIME STRADALE;**

SONO ESCLUSI DAL DIVIETO SOPRA INDICATO I VEICOLI APPARTENENTI AI SEGUENTI ENTI/ORGANI:

- a) **POLIZIA LOCALE;**
- b) **FORZE DI POLIZIA DELLO STATO;**
- c) **MEZZI DI SOCCORSO (AMBULANZE, VV.FF. ECC.)**
- d) **PROTEZIONE CIVILE**

DISPONE

Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune;

Il competente Ufficio Tecnico Comunale e gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di curare, rispettivamente, l'installazione e la permanenza della necessaria Segnaletica stradale, l'osservanza della presente ordinanza;

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. L. vo 285/92.

A V V E R T E

- a) che, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- b) che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Casale Corte Cerro, lì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Filocamo Roberto

firmato digitalmente